Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 marzo 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO–LIBRERIA DELLO STATO–PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 6 gennaio 1961
registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1961
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 198

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PAVESE Claudiano, sottotenente fanteria in s.p.e., classe 1922, partigiano combattente. — Fatto prigioniero a Monterotondo nel corso dei combattimenti sostenuti subito dopo l'armistizio contro paracadutisti tedeschi, viene avviato in Polonia con altri deportati; ma, giunto nel Veneto, riesce audacemente a fuggire e a raggiungere Roma. Qui, visti vani i ripetuti tentativi di attraversare le linee del fronte per congiungersi all'esercito regolare, entra a far parte della nascente organizzazione clandestina, svolgendo — con brillante successo — numerosi e arditi incarichi. Tratto in arresto dalle S.S. germaniche il 12 maggio 1944, viene condotto nelle carceri di via Tasso dove, sottoposto a fustigazioni, sevizie e feroci torture, nulla rivela della organizzazione clandestina della Capitale, opponendo al nemico uno stoico silenzio. Liberato fortunosamente dalla popolazione quando già era stata decretata la sua condanna a morte, prende subito contatto con il Comando dei patrioti dell'Italia centrale e, con indomito coraggio, continua la lotta per la liberazione della Patria nel gruppo di combattimento «Friuli», dando ancora ripetute prove di valore. Mirabile esempio di elevate virtù militari e di tenace devozione alla causa della libertà. — Monterotondo - Roma, 8 settembre 1943-giugno 1944.

(1303)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 30 dicembre 1960
registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1961
registro n. 40 Esercito, foglio n. 227

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ANGELINI Ezio di Luigi da Roma, classe 1919, caporal maggiore, 52° reggimento artiglieria «Torino», 1° gruppo. — Puntatore di un pezzo d'artiglieria, già distintosi durante tutta la campagna sul fronte russo, in un furioso accanito combattimento ravvicinato contro mezzi corazzati avversari, con fredda calma e sereno sprezzo del pericolo, a puntamento diretto e con aggiustati colpi delle ultime munizioni, arrecava gravi perdite al nemico incalzante finchè ferito, dopo aver sostituito fino all'estremo delle forze commilitoni caduti, scompariva nella mischia, rimanendo disperso. — Posnjakoff (Russia), 21 dicembre 1942.

BICEGO Luigi di Pacifico da Vicenza, classe 1917, carrista, 321ª compagnia carri armati M. 11 (*alla memoria*). — Entusiasta, aggressivo, nelle varie azioni a cui partecipava con la compagnia, si distingueva per valore. Durante un combattimento colpito orrendamente al basso ventre da una cannonata, riusciva a buttarsi fuori del carro in fiamme ed a trascinarsi, con sforzi penosi, vicino ad un fante nemico di guardia ad alcuni commilitoni feriti già prigionieri. Nell'intento di liberarli, radunava con sforzo sovrumano le ultime energie, riuscendo a strappare al militare nemico il fucile mitragliatore. Nell'eroico gesto trovava morte gloriosa. — Settore nord Agordat - Eritrea (A. O.), 31 gennaio 1941.

CAPEZZALI Mario di David da Roma, classe 1918, caporale carrista, 321ª compagnia carri armati M. 11 (*alla memoria*). — Pilota del carro del comandante la compagnia, rimasto ferito gravemente alla testa nel combattimento in cui il suo capitano aveva trovato morte gloriosa, chiedeva di rimanere al suo posto. Durante un attacco di forze corazzate nemiche pre-

ponderanti e superiori in tonnellaggio, avendo constatato che il fuoco del proprio cannone non riusciva a forare le corazze nemiche, chiedeva ed otteneva dal proprio ufficiale capocarro di lanciarsi col mezzo contro un carro nemico per arrestarne la travolgente avanzata speronandolo e dare così tempo alle nostre truppe appiedate di ripiegare su nuove linee. Giunto però a pochi metri dall'avversario, una cannonata nemica immobilizzava il carro e stroncava la sua giovane vita tutta protesa nel generoso ed ardito tentativo. — Settore nord-Agordat (Eritrea) A. O., 31 gennaio 1941.

COEREZZA Luigi di Angelo da Milano, classe 1920, sottotenente fanteria complemento, 6° reggimento alpini - battaglione « Val Chiese » - 255ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di plotone fucilieri, durante il difficile ripiegamento dal Don, partecipava a numerosi aspri combattimenti d'avanguardia, distinguendosi per eccezionali doti di coraggio e di ardimento. Accerchiato insieme ad altri reparti, resisteva strenuamente ai reiterati contrassalti nemici per il tempo necessario all'afflusso di unità retrostante, le quali costringevano l'avversario a ripiegare. Nell'aspra lotta veniva colpito a morte; suggellava così con la vita la sua sublime dedizione alla Patria. — Medio Don - Nikolajewka (Russia), 21-26 gennaio 1943.

COMPAGNONI Mario Emilio di G. Battista da Poncarale Flero (Brescia), classe 1908, caporale, 321ª compagnia carri armati M. 11 (*alla memoria*). — Combattente volontario, come i suoi tre fratelli, chiedeva ed otteneva di essere assegnato ad una compagnia carri ed in questa si distingueva in varie azioni dando esempio di slancio generoso e di audacia. In un furioso ed impari combattimento, avuto il proprio carro immobilizzato, continuava a combattere con le armi di bordo fino ad esaurire le munizioni. Abbandonava il carro dopo aver rese inservibili le armi e riuniti alcuni carristi superstiti li guidava all'attacco dei mezzi nemici nel generoso tentativo di arrestare i carri avversari con le sole armi individuali. Mutilato di un piede da una cannonata nemica, non permetteva ai commilitoni di attardarsi a soccorrerlo, ma ordinava loro di abbandonarlo e di raggiungere le postazioni amiche. Decedeva per le ferite riportate. — Settore nord Agordat - Eritrea (A. O.), 31 gennaio 1941.

DE NADAI Augusto di Giuseppe da San Biagio di Callalta (Treviso), classe 1921, caporale, 116° reggimento fanteria, II battaglione, reparto arditi. — Diciannovenne, volontario in un reparto arditi di battaglione, già distintosi in precedenti fatti d'arme. Comandante di squadra durante l'attacco alla Piazzaforte di Bardia da parte di imponenti forze corazzate, aeree e navali nemiche, opponeva, con le modeste armi a disposizione, ostinata ed efficace resistenza. Benchè ferito, partecipava animosamente all'assalto col suo reparto. Colpito una seconda volta ad una mano, seguitava disperatamente a combattere strappando con i denti la sicura alle bonmbe incendiarie che lanciava contro i carri armati. Rimasto infine privo di munizioni, benchè inerme e sanguinante, continuava ad incitare i compagni alla lotta. — Bardia (A. S.), 3 gennaio 1941.

FOCACCI Bruno di Ferdinando da Pietrasanta (Lucca), classe 1918, sergente, 52° reggimento artiglieria « Torino », 1ª batteria (*alla memoria*). — Capo pezzo di artiglieria, già distintosi in tutta la campagna sul fronte russo, in un furioso accanito combattimento ravvicinato contro mezzi corazzati avversari, con fredda calma e sereno sprezzo del pericolo manovrò arditamente col proprio pezzo per recar maggior danno al nemico. Colpiti i propri serventi, si sostituì ad essi per tirare efficacemente gli ultimi colpi rimasti. Travolto con la batteria decimata e catturato, decedeva per le sofferenze in un campo di concentramento. — Posnjakoff (Fronte russo), dicembre 1942 - Prigionia di guerra 1943.

FORONI Renzo di Vittorio da Mantova, classe 1912, caporal maggiore carrista, 321ª compagnia carri armati M. 11. — Staffetta porta ordini, prendeva parte alle varie azioni della 321ª compagnia C.A.M. 11 distinguendosi per la rara abilità e per lo sprezzo del pericolo con cui assolveva il suo compito. Durante il combattimento del 31 gennaio 1941 in Agordat, effettuava il collegamento fra i plotoni e la base con calma e precisione anche durante le fasi più critiche e sotto il fuoco più intenso. Durante un violento attacco di fanteria nemica accompagnata da carri armati, si lanciava audacemente con la moto nelle file nemiche disorientandole con il lancio di bombe a mano. Riusciva così a catturare un prigioniero ed a trasportarlo con tutto l'armamento alla base. Esempio di rara audacia, di abilità e di noncuranza del pericolo. — Settore nord Agordat - Eritrea (A. O.), 31 gennaio 1941.

ROMEO Francesco fu Giuseppe Ugo da Palermo, classe 1918, sottotenente fanteria s.p.e., 82 reggimento fanteria « Torino », II battaglione. — Comandante di caposaldo sul fronte del Don, teneva saldamente le posizioni occupate, respingendo con aspri e duri contrassalti, reiterati attacchi nemici. Durante il difficile ripiegamento, partecipava alla testa del suo plotone ai sanguinosi combattimenti della conca di Arbusow, durati ben cinque giorni, distinguendosi per coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito ad un braccio, incurante del dolore, riordinava i resti del suo plotone e, rianimandone lo spirito combattivo, si lanciava nuovamente all'assalto aprendosi un varco nel cerchio nemico. Proseguiva attraverso la steppa, in difficilissime condizioni, il ripiegamento, finchè, di nuovo circondato da reparti di cavalleria avversaria, veniva catturato dopo disperata lotta. — Fronte russo, 12 dicembre 1942-16 gennaio 1943.

SPINACI Pellegrino fu Romeo da Forlì, classe 1916, sergente, 79° reggimento fanteria « Pasubio », 10ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di squadra fucilieri, durante un contrassalto del proprio plotone contro soverchianti forze nemiche, si distingueva per ardimento e tenacia. Alla testa dei suoi uomini, noncurante del fuoco micidiale, si lanciava ripetutamente, all'arma bianca, sull'avversario, costringendolo a ripiegare. Nell'ultima strenua azione, che culminava nella rioccupazione di un importante osservatorio, veniva colpito a morte. — Balka Sluhoki (Russia), 1° dicembre 1942.

VISCONTI di MODRONE duca di Grazzano Luigi Guido fu Giuseppe da Milano, classe 1905, capitano paracadutista, 187° reggimento paracadutisti « Folgore » (*alla memoria*). — Volontario paracadutista, quale comandante di compagnia in settore particolarmente esposto all'offesa nemica era di costante esempio nel respingere il nemico che per ben tre volte tentava di sopraffare la posizione della compagnia. Nell'ispezionare i propri elementi avanzati, sottoposti a micidiale fuoco nemico, veniva ferito gravemente. Continuava ad esercitare il comando lasciandolo solo dietro ordine superiore. Conscio della imminente fine si doleva di non poter morire tra i suoi uomini. — Deir el Munassib (A. S.), settembre-ottobre 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALBONICO Angelo di Leonardo da Torino, classe 1912, tenente artiglieria complemento, 52° reggimento artiglieria « Torino », 3ª batteria. — Comandante di batteria, nei ripetuti violenti combattimenti che precedettero la nostra ritirata dal Don; portandosi in posizione più efficace per l'osservazione e la direzione del tiro, sprezzante del pericolo causato dall'intenso fuoco avversario, contribuiva efficacemente ad arrestare col fuoco della sua batteria l'impeto del nemico provocandogli gravi perdite. Durante il successivo ripiegamento, in un furioso scontro, veniva travolto e catturato, rimanendo poi disperso. — Don - Malo Lesowka (Fronte russo), 16-22 dicembre 1942.

BOCCASINI Livio fu Giuseppe da Trieste, classe 1915, tenente fanteria complemento, 9° reggimento alpini - Divisione « Julia », compagnia comando. — Nel corso di una giornata di aspra lotta alla testa del suo reparto, incurante del fuoco avversario, si batteva con intrepido valore contro un nemico superiore in uomini e mezzi. Successivamente, assunto il comando di una compagnia di formazione, la guidava con rara capacità attraverso la steppa, respingendo ripetuti attacchi di agguerriti elementi avversari. Dopo estenuanti fatiche riusciva a condurre in salvo i suoi alpini. — Fronte russo, 20-28 gennaio 1943.

CAFFI Enrico di Angelo da Adrara S. Rocco (Bergamo), classe 1903, caporal maggiore, comando genio dell'Eritrea (*alla memoria*). — Caporal maggiore del genio in servizio presso la Residenza di Governo di Samrè, mentre recavasi per servizio in una località di quella circoscrizione con una piccola scorta di gregari, fatto segno a delle fucilate da parte di elementi ribelli, animosamente li contrattaccava alla testa della sua scorta disperdendoli. Con ammirevole coraggio proseguiva nell'inseguimento finchè cadeva colpito a morte vittima della sua audacia. — Aurancirè (A.O.I.), 17 novembre 1940.

CAROLI Riccardo fu Arturo da Padova, classe 1917, capitano fanteria parac. s.p.e. 285° battaglione « Folgore », 109ª compagnia. — Comandante di compagnia paracadutisti, mentre col reparto proteggeva il ripiegamento del proprio gruppo tattico che aveva svolto un'importante puntata offensiva, ve-

niva attacato da preponderanti forze corazzate e motorizzate nemiche. Con rapida decisione, incurante dell'intenso fuoco nemico, reagiva arditamente con il fuoco di tutte le armi e con il lancio di bombe anticarro e di bombe a mano, costringendo il nemico a ripiegare. Durante la breve accanita lotta dava prova di grande capacità e di indomito valore. — Mareth (Tunisia), 6 marzo 1943.

EMMANUELE Luigi fu Salvatore da Catania, classe 1904, capitano di artiglieria compl. Patriota. — Fervente patriota appartenente a banda armata operante nel Fronte della Resistenza, si distingueva per attività, coraggio ed alto rendimento nel portare a termine infaticabilmente tutte le missioni operative affidategli. Durante l'accanita lotta contro il nemico oppressore, con l'esempio e la sua fede di soldato trasfondeva ai compagni di lotta il suo elevato amor di patria e spirito combattivo, contribuendo con particolare efficacia alla lotta contro l'invasore. — Roma, ottobre 1943-giugno 1944.

FIORI Diego di Giuseppe da Usini (Sassari), classe 1917, caporal maggiore carrista, 321ª compagnia carri armati M. 11. (*alla memoria*). — Già distintosi in combattimenti precedenti, durante un furioso combattimento, benchè il carro che egli comandava fosse stato gravemente danneggiato, si sostituiva al pilota ferito e si lanciava nuovamente all'assalto effettuando prodigi di abilità e di valore infliggendo notevoli perdite al nemico. Nell'infuriare del combattimento una cannonata stroncava la sua giovane ed eroica esistenza. Esempio di non comune abilità, di spirito aggressivo e noncuranza del pericolo. — Settore Nord Agordat - Eritrea (A.O.), 31 gennaio 1941.

GRISOLIA Ettore fu Michele da Celico (Cosenza), classe 1919, guardia P. S. - Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nucleo Catanzaro. — Di pattuglia in un centro urbano, in ore notturne, unitamente ad un pari grado interveniva decisamente per sedare un rissa fra alcuni pregiudicati. Per nulla intimorito dalle minacce a mano armata rivolte dai rissanti, affrontava con coraggio e sprezzo del pericolo, insieme al collega, tre dei più pericolosi per arrestarli. Mentre due di essi si davano alla fuga, il terzo apriva improvvisamente il fuoco, colpendolo per ben tre volte. Benchè sanguinante, reagiva immediatamente e faceva fuoco sul pregiudicato riuscendo ad abbatterlo. — Nicastro (Catanzaro), 5 febbraio 1958.

MANFREDI Giuseppe di Luigi da Ghedi (Brescia), classe 1917, sottotenente fanteria complemento. DVIII battaglione A.A. divisione « Trieste ». — Durante un difficile ripiegamento, accortosi che numerose autoblinde nemiche avevano sorpreso ed accerchiato una compagnia di un altro battaglione, non esitava a portarsi, con alcuni suoi uomini, sulla sommità di una duna, ove era rimasta appostata una mitragliatrice da 20, e ad aprire il fuoco contro le autoblinde avversarie che stavano avanzando verso il comando di battaglione, costringendole a ripiegare. Dava così prova di sano spirito di iniziativa e di grande ardimento. Pista di El Charuba - El Abiar (Cirenaica), 20 dicembre 1941.

SIBONI Giordano di Giulio da Legnago (Verona), classe 1911, tenente artiglieria complemento, 3º reggimento artiglieria alpina « Julia », gruppo « Udine » R.M.V. — Vice comandante di R.M.V. di gruppo artiglieria alpina, in durissima fase di ripiegamento, nella steppa invernale, si prodigava alla testa dei suoi uomini per aprirsi un varco attraverso forze corazzate nemiche accerchianti. Insisteva nei sanguinosi scontri, sempre comportandosi in modo esemplare, fino a quando veniva sopraffatto e catturato. — Popowka - Postojali (Russia) 17-21 gennaio 1943.

ZANNIER Giovanni Battista fu Giovanni Maria da Clauzetto (Udine), classe 1915, capitano fanteria complemento, 8º reggimento alpini - battaglione L'Aquila. — Aiutante maggiore di battaglione alpini, coadiuvava il proprio comandante, durante lunga e sanguinosa lotta, con infaticabile e coraggiosa attività. Nel successivo difficile ripiegamento, ottenuto il comando di una compagnia di formazione, riusciva, con ardita manovra, ad aver ragione di forti nuclei nemici che, appostati in alcune isbe, infliggevano sensibili perdite alla colonna. Poi, nel corso di un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, si batteva eroicamente alla testa dei suoi alpini, mantenendo il possesso delle posizioni occupate. In altra azione, stremato e sopraffatto, veniva catturato con i superstiti. — Fronte russo, 31 dicembre 1942-21 gennaio 1943.

(1299)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 75.

Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli atti ed i contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, godono dello stesso trattamento tributario previsto per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Lo stesso trattamento tributario è applicabile, agli effetti delle imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — PELLA — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 76.

Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel capo III (*interventi diversi in agricoltura*) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« Art. 13-*bis* (*provvidenze in favore del settore della lana*). — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni.

La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

Art. 2.

Al capo XII (*provvedimenti per l'artigianato*) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

« Art. 57-*bis* (*difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero*). — E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonchè per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano allo estero.

La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

Art. 3.

All'onere di lire 370 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'emissione dei buoni del Tesoro poliennali a premi con scadenza 1° ottobre 1966 autorizzata con il decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — PELLA — MARTINELLI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 77.

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è corrisposto nella misura:

a) di lire 1500 annue per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge;

b) di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'alinea *b*) dell'articolo 23 della predetta legge.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 675 milioni, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 78.

Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.

Art. 2.

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministro per le finanze, con sistemi di denaturazione preventivamente approvati dallo stesso Ministro di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — RUMOR — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 79.

Modificazione della legge 31 marzo 1955, n. 176, concernente agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.AS.A.R.CO.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli atti ed i contratti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.AS.A.R.CO.) che saranno stipulati fino al 30 aprile 1962, soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 80.

Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, sono richiamate in vigore per un biennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, richiamata in vigore con la presente legge, è sostituito dal seguente:

« I prestatori d'opera, assunti in virtù del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda ».

Art. 3.

Sono convalidate le assunzioni dei profughi contemplati dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, eventualmente effettuate, ai sensi dell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo di tempo intercorrente tra il 28 marzo 1960 e la data di entrata in vigore della presente legge.

I profughi, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 81.

Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Convitto nazionale di Aosta è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 320 milioni, estinguibile in dieci anni, con Istituti di credito allo scopo di provvedere alla ricostruzione dell'edificio nel quale ha sede.

Per l'ammortamento del mutuo previsto dal comma precedente è concesso al Convitto nazionale di Aosta un contributo straordinario di lire 46.100.000, per ciascun esercizio, dal 1960-61 al 1969-70, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Alla esecuzione dei lavori da parte del Convitto nazionale di Aosta si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

Il progetto dei lavori è approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

Art. 3.

Alla spesa di lire 46.100.000 per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 82.
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 83.
Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito — alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario — nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — SCELBA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1961.
Trasferimento di crediti e debiti in contestazione della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A.;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e la G.R.A. sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che la G.R.A. vanta nei confronti del sig. Vittorio Bernagozzi un credito di L. 2.680.562 per la cui riscossione pende procedimento giudiziario presso il Tribunale di Milano, promosso con atto del 30 luglio 1958;

Considerato, altresì, che lo stesso credito è vantato in via subordinata, come da citazione del 9 giugno 1959 avanti il Tribunale civile di Milano, nei confronti dei sigg. Fernando Malvezzi e Gianni Montelli per le funzioni da loro svolte presso la G.R.A.;

Atteso che in via cautelativa sono state trattenute al sig. Fernando Malvezzi L. 70.363 e al sig. Gianni Montelli L. 393.753 sulle indennità di licenziamento loro spettanti;

Ritenuto che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della G.R.A. è necessario trasferire il credito di L. 2.680.562 e i debiti relativi alle somme trattenute cautelativamente in attesa che si definiscano i giudizi sopra citati;

Accertato che la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento delle somme di L. 70.363 e di L. 393.753 su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il credito della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, di L. 2.680.562, vantato nei confronti del sig. Vittorio Bernagozzi e in via sussidiaria verso i sigg. Fernando Malvezzi e Gianni Montelli, è trasferito all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Art. 2.

I crediti relativi alle somme di L. 70.363 e di L. 393.753 trattenute cautelativamente dalle spettanze dei sigg. Fernando Malvezzi e Gianni Montelli sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 21 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1421)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1961.

Trasferimento di crediti della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A.;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e la G.R.A. sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della G.R.A. è necessario trasferire i seguenti crediti, in contestazione o di lunga e difficile esazione:

1) Benigni Francesco, fattura numero 108 del 22 gennaio 1958, trasporti	L.	15.000
2) Boccacci Marcello, dichiarazione debito del 18 dicembre 1957, trasporti	»	16.350
3) Caceffo Attilio, diffida R.R.R. 9 novembre 1960, n. 6266, pagamento trasporti	»	47.000
4) Colonna Sergio, D. ingiuntivo 12 luglio 1960, Pretura di Parma, trasporti	»	192.100
5) D'Ettorre Angiolino, fatture n. 17/Off. del 28 marzo 1956, n. 110/Off. del 26 novembre 1956, n. 123/Off. del 14 dicembre 1956, prestazioni e forniture varie	»	122.123
6) Evangelisti Aldo, bolletta numero 280255 del 28 luglio 1954, saldo prezzo trasporti	»	20.000
7) Francavilla Carmine, D. ingiuntivo 10 marzo 1951, trasporti	»	284.943
8) Guerrieri Armando, diffida R. R.R. 8 novembre 1960, n. 3877, Avvocatura distrettuale di Bari, saldo prezzo trasporti	»	15.000
9) Guetti Omero Oris, fattura numero 7213 del 26 maggio 1945 e n. 7501 dell'11 giugno 1945, saldo prezzo trasporti	»	9.644
10) Fallimento Damiani Lorenzo, Saverio e Nicola, insinuazione, udienza 17 novembre 1960, trasporti	»	15.482
11) Imbimbo Gaetano, precetto 13 aprile 1955, saldo prezzo trasporti . .	»	469.760
12) Logrippo Michele, diffida R.R.R. dell'Ufficio liquidazioni 10 novembre 1958, n. 432, saldo c/c prestazioni varie	»	81.402
13) Lezi Achille, sentenza Tribunale penale di Perugia 12 aprile 1958, saldo ammanco	»	153.604
14) Marchesani Antonio, dichiarazione debito 23 febbraio 1959, saldo prezzo trasporti	»	29.959
15) Ditta Autotrasporti Marsala Guido di Civitavecchia, estratto conto 22 aprile 1958, diffida R.R.R. 22 luglio 1958, n. 16191, pagamento prestazioni varie e danni per trasporti	»	24.802
16) Migliorini Giulio, sentenza 17 novembre-31 dicembre 1956, Tribunale di Roma, prezzo noleggio autocarri . . .	»	701.474
17) Russo Giuseppe, ex recapitista G.R.A. - Foggia, prestazioni varie . . .	»	5.686
18) Scatragli Ruggero, fattura numero 1913 del 20 maggio 1957, saldo prezzo trasporti	»	36.997
19) Valerio Vittorio, atto precetto 8 maggio 1957, saldo prezzo trasporti . .	»	57.064
Totale . . .	L.	2.298.390

Decreta:

I sopraelencati crediti della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 2.298.390 (lire duemilioniduecentonovantottomilatrecentonovanta), sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 21 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1423)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1961.

Trasferimento di debiti della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A.;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e la G.R.A. sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della G.R.A. è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) Eredi Pistone Francesco Paolo, responsabilità civile, incidente 5 settembre 1956, sentenza Tribunale di Chieti 2 febbraio 1959	L.	7.500.000
2) Galli Umberto, risarcimento danni, incidente 7 dicembre 1956 .	»	10.000
3) Eredi Fumanelli Anacleto, responsabilità civile, incidente 4 dicembre 1956 . . .	»	2.500.000
4) Pitotti Francesco, prestazioni varie, atto di citazione 10 marzo 1952, Tribunale di Roma	»	1.300.000
Totale .	L.	11.310.000

Atteso che la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 11.310.000 (lire undicimilionitrecentodiecimila) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 21 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 82, relativo alla fornitura di 1550 tonn. di cut-back per la bitumazione della strada Pitoa-Figuil. Luogo di consegna: Garoua (Camerun).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », pubblica nel n. 15 del 22 febbraio 1961 il bando di gara n. 82, relativo alla fornitura di 1550 tonn. di cut-back per la bitumazione della strada Pitoa-Figuil. Luogo di consegna: Garoua (Camerun). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di Fr. C.F.A. 65.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: da fissare dal candidato.

Le offerte in lingua francese, debbono essere spedite a mezzo lettera raccomandata o rimesse contro ricevuta alla Direction des Travaux Publics (Secrétariat des Marchés), B. P. 1056 a Yaoundé (Cameroun) prima della loro apertura che avrà luogo sabato 25 marzo 1961 alle ore 11 locali (ore 10 G.M.T.) a Yaoundé, negli Uffici della Direction des Travaux Publics.

In applicazione dell'art. 132, par. 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 22, l'Amministrazione comunale di Rogliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1427)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1960 registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Cori (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 32.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1428)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Camposanto (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1429)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1430)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di San Possidonio (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1431)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di San Prospero (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1432)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1433)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Boscoreale (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1434)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 115, l'Amministrazione comunale di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1435)

Autorizzazione al comune di San Valentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 26, l'Amministrazione comunale di San Valentino (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1437)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 23, l'Amministrazione comunale di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1438)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione comunale di Todi (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1436)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione comunale di Bonea (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1439)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1440)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 5 Interno, foglio n. 396, l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1441)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 97, l'Amministrazione comunale di Ailano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1442)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 98, l'Amministrazione comunale di Arienzo (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1443)

Autorizzazione al comune di San Casciano Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 21, l'Amministrazione comunale di San Casciano Val di Pesa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1444)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 32.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1445)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Carpignano Salentino (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1446)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Castrignano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1447)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 109.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1449)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 17, l'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 195.571.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1448)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Valsinni (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1450)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 302, l'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 121.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1451)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Bresso.

Il decreto ministeriale 24 aprile 1958, n. 718, registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1958, e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, parte 2ª, n. 145 del 19 giugno 1958, relativo al passaggio dal Demanio pubblico, ramo Aeronautica, al patrimonio dello Stato di alcune zone di terreno già espropriate dalla A.A. per la costituzione del campo di volo di Bresso è stato rettificato, col decreto ministeriale 25 ottobre 1960, n. 82, emesso di concerto col Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1961 al registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 26, limitatamente alle superfici delle seguenti due particelle, riportate nel citato decreto n. 718:

Pag. 310, foglio 3-5, mapp. 103 *a* e *b*, la superficie dismessa è di Ha 34.09.50 e non di Ha 53.64.80;

Pag. 739, foglio 11-12, mapp. 137 *a* e *b*, la superficie dismessa è di Ha 29.22.26 e non di Ha 35.86.00.

(1461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T.N. 5 % (1959)	7562	1.250 —	Aiazzi Giovanni Dante Pietro Maria fu Fernando, minore sotto la patria potestà della madre *Tessitore Caterina* fu Pietro ved. Aiazzi, dom. in Aosta	Aiazzi Giovanni Dante Pietro Maria fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Tessiore Catterina* fu Pietro, ved. Aiazzi, dom. in Aosta
Id.	7563	1.250 —	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio spettante a *Tessitore Catorina* fu Pietro ved. Aiazzi, dom. in Aosta	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio spettante a *Tessiore Catterina* ved. Aiazzi, dom. in Aosta
B.T.N. 5 % (1960)	451	250 —	Proserpio *Angelo Emilio* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Cernuschi Carlotta ved. Proserpio, dom. a Como	Proserpio *Emilio Angelo* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	120043	600 —	Mandrile Carolina fu *Giovanni Battista* maritata Catera, dom. a Putignano (Bari)	Mandrile Carolina fu *Battista* maritata Catera, dom. a Putignano (Bari)
B.T.N. 5 % (1959)	7221	1.000 —	Cortese *Maria Alfonsina* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Maddaloni usufrutto vitalizio a Cortese Giuseppe di Giuseppe	Cortese *Alfonsina Maria* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	525015	700 —	Abenante Edvige fu Delfino moglie di Miranda Gaetano, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) vincolata per la nuda proprietà, come dote costituita alla titolare, e con vincolo di usufrutto a favore di Rossi *Maria Domenica* fu Alfonso, dom. in Sarno (Salerno)	Intestazione come contro, con vincolo di usufrutto a favore di Rossi *Domenica* fu Alfonso, dom. in Sarno (Salerno)
Rendita 5 % (1935)	36990	455 —	Massazza Maria Vittoria fu Pietro, moglie di Cesarini Cesare, dom. in Novara, usufrutto vitalizio a Filippini *Teresa* fu Gaetano, nubile, dom. in Novara	Intestazione come contro, con usufrutto vitalizio a Filippini *Maria Teresa* fu Gaetano, nubile, dom. in Novara.
Id.	36991	95 —	Come sopra	Come sopra
B.T.N. 5 % (1966)	56	5.250 —	*Quinto Giuseppe* nato a Torino il *23 gennaio 1948*, minore sotto la patria potestà della madre *Pellisero* Teresa ved. Quinto, nata a Bologna il 15 ottobre 1909, dom. in Torino	*Quinto di Cameli Giuseppe* nato a Torino il *23 gennaio 1938*, minore sotto la patria potestà della madre *Pellissero* Teresa ved. Quinto, nata a Bologna il 15 ottobre 1909, dom. in Torino
Id.	224	4.500 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	25858	270 —	Diverio Giannina di *Battista*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Brusino (Novara)	Diverio Giannina di *Giovanni Battista*, minore, ecc. come contro
Ric. 3,50 % (Serie 106ª)	898	910 —	Rigamonti Carla ed Angela fu *Roberto*, minori sotto la patria potestà della madre Bonacina Maria di Germano ved. Rigamonti, dom. a Como	Rigamonti Carla ed Angela fu *Basilio Roberto*, minori, sotto la patria potestà della madre Bonacina Maria di Germano ved. Rigamonti, dom. a Como
Id.	899	490 —	Intestazione come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonacina Maria di Germano ved. Rigamonti	Intestazione come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonacina Maria di Germano ved. Rigamonti
Id.	901	105 —	Rigamonti Angela fu *Roberto*, minore sotto la patria potestà della madre Bonacina Maria di Germano, ecc.	Rigamonti Angela fu *Basilio Roberto*, minore sotto la patria potestà della madre Bonacina Maria di Germano, ecc.
B.T.N. 5 % (1959)	7072	2.750 —	Leone *Maria* fu Ferdinando, moglie di Castellari Silvestro vincolato per dote	Leone *Angela Maria* fu Ferdinando, ecc. come contro
B.T.N. 5 % (1960)	959	1.750 —	Santarelli *Vittoria-Maria*, Ferdinando e Liliana di Umberto, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di quest'ultimo, dom. a San Severino Marche (Macerata)	Santarelli *Maria*, Ferdinando e Liliana di Umberto, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	184627	388 —	*Amedei* Natale fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Stocchi *Marianna* fu Pasquale ved. *Amedei*, dom. in Roma	*Amadei* Natale fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Stocchi *Maria* ved. *Amadei*, dom. in Roma
Rendita 5 % (1935)	176744	320 —	Ferraiolo Ugo fu Alfredo, dom. a Napoli, usufrutto vitalizio a *Pangrazio* Angelica fu Domenico Eduardo ved. Ferraiolo Alfredo, dom. a Napoli	Ferraiolo Ugo fu Alfredo, dom. a Napoli, usufrutto vitalizio a *Pangrazi* Angelica fu Domenico Eduardo ved. Ferraiolo Alfredo, dom. a Napoli

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 17 febbraio 1961

Il direttore generale: GRECO

(1130)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 10 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,75	620,70	621,22	621,20	620,80	621,42	621 —	621,40	621,25	621 —
$ Can.	632,20	631,40	631,75	631,40	630,75	631,89	631,15	631,50	631,60	631,50
Fr. Sv.	144,16	143,95	143,97	143,96	143,90	144,09	143,94	144,15	144,08	144,05
Kr D.	89,93	89,90	89,98	89,94	90,07	89,94	89,89	90 —	89,98	89,95
Kr. N.	86,83	86,83	86,95	86,83	86,85	86,84	86,80	86,80	86,83	8[illegible],85
Kr. Sv.	120,25	120,17	120,20	120,22	120,35	120,21	120,06	120,30	120,22	120,20
Fol	171,92	172,50	172,55	172,65	171,50	172,56	172,25	172,40	172,48	172,40
Fr. B.	12,45	12,475	12,475	12,475	12,46	12,46	12,4720	12,45	12,45	12,445
Fr. Fr. (N.F.)	126,90	126,85	126,75	126,78	126,80	126,86	126,79	126,90	126,83	12[illegible],80
Lst.	1737,15	1737,25	1737 —	1736,50	1736 —	1738,06	1736,875	1738 —	1738,12	1737 —
Dm. occ.	156,53	156,50	156,55	156,53	156,40	156,64	156,54	156,50	156,56	156,50
Scell. Austr.	23,86	23,85	23,86	23,85	23,85	23,86	23,84	23,90	23,85	23,86

Media dei titoli del 10 marzo 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,50
Id. 3,50 % 1902	79 —
Id. 5 % 1935	108,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,025
Id. 5 % 1936	102,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1961

1 Dollaro USA	621,10
1 Dollaro canadese	631,425
1 Franco svizzero	143,95
1 Corona danese	89,915
1 Corona norvegese	86,815
1 Corona svedese	120,14
1 Fiorino olandese	172,45
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,785
1 Lira sterlina	1736,687
1 Marco germanico	156,535
1 Scellino austriaco	23,845

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Il concorso è per titoli.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria, specializzazione elettrotecnica;

b) non aver superato il 40° anno di età. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina militare;

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito, la data ed il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate, la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari e che non sono incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti alla attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le università della Repubblica nei confronti di quelli equipollenti conseguite presso le università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le università italiane ed altri istituti superiori.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 7.

I concorrenti che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre caduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o, se consentito, certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in ingegneria - specializzazione elettrotecnica. Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente,

7) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quello del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata presso la Accademia navale, in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei Collegi medici previsti, rispettivamente dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa-Marina, di concerto con quello per la pubblica istruzione, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di Università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con la qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei commissari potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 11.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un Istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se, per giustificativo motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motivata dal Comando dell'Accademia.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto per la qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa (coefficiente 402), oltre le integrazioni di legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1960

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1961
Registro n. 10 *Difesa-Marina, foglio n.* 23

(1354)

Proroga dei termini per la presentazione delle domande al concorso per esami a dodici posti di tenente in s.p.e., ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale 15 dicembre 1960.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto interministeriale in data 15 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1961, con il quale è stato bandito il concorso per esami a dodici posti di tenente in s.p.e., ruolo normale, del Corpo delle capitanerie di porto;

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto interministeriale 15 dicembre 1960 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a dodici posti di tenente in s.p.e., ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto sono prorogati sino al 20 marzo 1961.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1961.

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1961
Registro n. 13 *Difesa-Marina, foglio n.* 157. — MANAI

(1474)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove, scritta e grafica, del concorso a cinque posti di vice cartografo in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice cartografo in prova;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno avere luogo le prove, scritta e grafica, del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove, scritta e grafica, del concorso a cinque posti di vice cartografo in prova, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1959, avranno luogo presso l'Istituto Geografico Militare in Firenze, via Cesare Battisti n. 12, nei giorni 4 e 5 maggio 1961, alle ore 8.

Roma, addì 1° marzo 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(1473)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.